



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1044

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA: Articolo 23 della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2023) - Approvazione delle disposizioni per l'attuazione del sostegno al pagamento dei canoni di locazione nelle zone periferiche e svantaggiate.

Il giorno **09 Giugno 2023** ad ore **09:50** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MIRKO BISESTI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

La legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2023) ha introdotto la possibilità di attivare, in via sperimentale, una specifica misura di sostegno al pagamento dei canoni di locazione nelle zone periferiche e svantaggiate al fine di favorire l'incremento della popolazione di tali territori.

Il tema del contrasto allo spopolamento è presente in maniera trasversale nelle politiche provinciali che, ispirandosi ai valori della coesione sociale, intendono assicurare pari sviluppo ed opportunità ai contesti urbani e rurali riequilibrando gli svantaggi esistenti tra centro e periferia.

Anche le politiche abitative provinciali si muovono, dunque, in questa direzione, in piena sintonia con gli obiettivi dell'Agenda 2030 che mirano a contenere la tendenza allo spopolamento delle zone periferiche e al conseguente aumento della popolazione nelle aree maggiormente urbanizzate, dove gli insediamenti umani rischiano di diventare poco inclusivi e conflittuali generando un sostanziale peggioramento della qualità della vita.

In attuazione dell'articolo 23 della legge provinciale n. 20 del 2022 la Giunta provinciale è chiamata a definire e approvare la disciplina attuativa della nuova misura incentivante e, in particolare, i requisiti e le condizioni per l'accesso al contributo e la sua durata, i criteri e le modalità per la determinazione e l'erogazione del sostegno nonché i criteri per l'individuazione delle zone interessate.

Con riferimento all'individuazione delle zone nelle quali attivare il contributo al pagamento dei canoni di locazione, si evidenzia innanzitutto che gli aggettivi "periferiche e svantaggiate" identificano quelle zone distanti dai centri principali in cui le scelte di insediamento possono essere fortemente influenzate dalle difficoltà di collegamento ai servizi essenziali e proprio per questo risultano essere a rischio di spopolamento. Il concetto di svantaggio non viene qui inteso secondo un'accezione economica; pertanto, nella selezione delle zone da incentivare potrebbero rientrare anche le zone a forte vocazione turistica qualora la loro collocazione territoriale sia sfavorevole rispetto ai centri principali. Anche queste zone risultano infatti interessate dal fenomeno dello spopolamento e le difficoltà di insediamento di nuovi nuclei familiari sono in questi casi ulteriormente accentuate da canoni di locazione particolarmente elevati.

Più nel dettaglio, e coerentemente con quanto ora esposto, per la selezione delle zone periferiche e svantaggiate si è fatto innanzitutto riferimento alla Strategia Nazionale delle Aree Interne, una politica nazionale innovativa di sviluppo e coesione territoriale che intende contrastare la marginalizzazione e i fenomeni di declino demografico che caratterizzano le aree interne del nostro Paese. La Mappa delle Aree Interne è uno strumento che, riferendosi all'intero territorio italiano, identifica i comuni con un'offerta congiunta di tre tipologie di servizio - salute, istruzione e mobilità - definendoli Poli. Definisce poi tutti gli altri comuni in base alla loro distanza da questi Poli (in termini di tempi medi effettivi di percorrenza stradale), classificandoli in quattro fasce: comuni Cintura, comuni Intermedi, comuni Periferici, comuni Ultraperiferici. I comuni rientranti in queste quattro fasce, ovvero quelli con un potenziale maggior disagio nella fruizione di servizi, rappresentano l'insieme delle Aree Interne del nostro Paese.

Ai fini dell'individuazione delle zone interessate dalla misura in oggetto, vengono presi in considerazione tutti i comuni trentini delle Aree Interne classificati come Ultraperiferici e Periferici, nonché i comuni classificati come Intermedi che risultano avere un elevato indice di spopolamento relativamente all'ultimo decennio. I comuni classificati come Intermedi sono infatti quelli con una perifericità ed uno svantaggio relativo minore tra i comuni delle Aree Interne e, ai fini dell'incentivo che si va qui a disciplinare, tra essi vengono selezionati

solamente i comuni a maggior spopolamento decennale al fine di individuare quelli in cui verosimilmente gli effetti della distanza dai servizi sono più accentuati.

A tal fine sono stati individuati come comuni a maggior spopolamento decennale quelli in cui lo spopolamento, calcolato sulla base degli ultimi dati disponibili (decennio 2011-2021), supera il 3%. Tale soglia è stata individuata calcolando la media dello spopolamento dei comuni trentini interessati da questo fenomeno, ponderandola rispetto alla numerosità della popolazione dei comuni. L'elenco dei comuni periferici e svantaggiati a maggior spopolamento decennale così individuati è contenuto nell'Allegato B delle disposizioni per l'attuazione dell'articolo 23 della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 20 di cui si propone l'approvazione e contenute nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Inoltre, considerato che la Provincia di Trento è suddivisa in più territori individuati ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), ognuno con un proprio comune sede, si è stabilito di relativizzare i concetti di svantaggio e perifericità riferendoli anche a ciascun territorio. Pertanto, nella selezione dei comuni da incentivare viene incluso il comune più distante dal comune sede della propria Comunità di Valle/Territorio Val d'Adige (la distanza viene calcolata come tempo medio di percorrenza).

Infine, l'elenco dei comuni periferici e svantaggiati definito come sopra, viene ulteriormente integrato con le zone montane maggiormente svantaggiate definite dall'art. 3 del Regolamento di esecuzione del capo I della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 (Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2002, n. 26-116/Leg.) prendendo in considerazione anche i comuni istituiti da fusione che oggi ricomprendono uno o più territori lì definiti come zone montane maggiormente svantaggiate.

L'elenco completo dei comuni periferici e svantaggiati da incentivare ai fini della misura in oggetto è contenuto nell'allegato A delle disposizioni per l'attuazione dell'articolo 23 della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 20 di cui si propone l'approvazione e contenute nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente provvedimento consente l'attivazione sperimentale del contributo in oggetto coinvolgendo quei nuclei familiari che, nell'anno 2023, trasferiscono la propria residenza anagrafica in un alloggio in locazione sul libero mercato in uno dei comuni periferici e svantaggiati elencati nell'Allegato A.

Al fine di perseguire l'effettiva finalità del contributo, ossia favorire il ripopolamento delle zone periferiche e svantaggiate attraverso insediamenti quanto più possibile stabili, si prevede di inserire tra i requisiti di accesso anche una soglia minima e massima della condizione economica patrimoniale familiare del nucleo richiedente in modo da rivolgere l'incentivo a quella fascia grigia della popolazione che, pur potendo incontrare difficoltà nel soddisfacimento del proprio bisogno abitativo, è tuttavia in grado di gestire una locazione sul libero mercato e una scelta abitativa dislocata rispetto ai servizi principali; la soglia di ICEF prevista (maggiore 0,23 e non superiore a 0,41) consente, quindi, di intercettare quella parte di popolazione potenzialmente più favorevole al trasferimento nella zone periferiche e svantaggiate. Inoltre, sempre in coerenza con la finalità della norma, si prevede di circoscrivere il contributo ai casi in cui il nucleo familiare si trasferisce in un comune periferico e svantaggiato provenendo da un comune al di fuori di tale categoria, in modo da escludere meri spostamenti tra comuni periferici e svantaggiati che non impatterebbero positivamente sul ripopolamento.

Riguardo alla misura dell'incentivo economico, si prevede l'erogazione di un contributo standard che viene maggiorato al verificarsi di particolari condizioni, ossia quando il nucleo destinatario è formato da giovani under 35 anni, da coppie di giovani under 35 o quando il

comune di destinazione rientra tra quelli a maggior spopolamento decennale come individuati nell'Allegato B delle disposizioni per l'attuazione dell'articolo 23 della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 20 di cui si propone l'approvazione e contenute nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Come previsto dall'articolo 23, comma 3, della legge provinciale n. 20 del 2022, le risorse provinciali disponibili vengono ripartite tra le Comunità di Valle/Territorio Val d'Adige, che si occuperanno anche di gestire le fasi di raccolta delle domande, istruttoria ed erogazione del contributo. La ripartizione delle risorse viene disposta sulla base dell'effettivo fabbisogno calcolato in relazione alle domande pervenute presso ciascuna Comunità di Valle/Territorio Val d'Adige, prevedendo una priorità per le domande dei nuclei che hanno già stipulato un contratto di locazione sul libero mercato per un alloggio sito in uno dei comuni da incentivare.

L'importo stanziato per l'attivazione sperimentale dell'incentivo ammonta ad euro 1.500.000,00 sul capitolo di bilancio n. 206520 così ripartito:

- euro 500.000,00 sull'esercizio finanziario 2023;
- euro 500.000,00 sull'esercizio finanziario 2024;
- euro 500.000,00 sull'esercizio finanziario 2025.

Visto quanto sopra descritto, con il presente provvedimento si propone di prenotare l'importo complessivo di euro 1.500.000,00 sul capitolo 206520, di cui euro 500.000,00 dell'esercizio finanziario 2023, euro 500.000,00 dell'esercizio finanziario 2024 ed euro 500.000,00 dell'esercizio finanziario 2025.

Con successivo provvedimento del Dirigente del servizio competente in materia di politiche della casa, da adottarsi a seguito della comunicazione da parte delle Comunità di Valle/Territorio Val d'Adige dei fabbisogni derivanti dalle domande di contributo presentate nei rispettivi territori, verrà ripartito l'importo complessivo di euro 1.500.000,00 secondo quanto disposto all'art. 14 dell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Le somme saranno erogate per il tramite di Cassa del Trentino S.p.a., come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 670 di data 8 aprile 2011 e ss.mm.ii..

Si dà atto che per questo provvedimento non è necessario acquisire il CUP (codice unico di progetto) di cui all'articolo 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, in quanto l'articolo 1, comma 1, della deliberazione del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 26 novembre 2020 stabilisce che "Sono esclusi dall'ambito di applicazione della norma (leggasi art. 11 L. 16 gennaio 2003, n. 3) gli atti che dispongono una ripartizione di risorse senza identificare la destinazione finale delle risorse a singoli interventi".

La presente proposta è stata sottoposta ai pareri delle competenti strutture di staff ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016. A tale proposito si evidenzia che in accordo con il Dirigente dell'A.P.A.P.I. non è stato richiesto il parere della suddetta Agenzia con riferimento all'indicatore ICEF richiamato tra i requisiti di accesso (ICEF riferito all'edilizia pubblica/canone moderato) in quanto la relativa disciplina – in tale sede non modificata - è già stata oggetto di precisa valutazione da parte della medesima struttura.

Il presente provvedimento è stato sottoposto al parere del Consiglio delle Autonomie Locali che nella seduta del 31 maggio 2023 ha espresso parere favorevole subordinando

l'accoglimento ad alcune osservazioni, in particolare riguardanti l'individuazione dei comuni periferici e svantaggiati, che sono state integrate nei criteri di selezione dei comuni sopra descritte.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- visto l'art. 23 della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2023);
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
- visto l'art. 56, Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- visto il parere del Consiglio delle Autonomie Locali;
- acquisiti i pareri delle strutture di staff, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

- 1) di approvare le disposizioni per l'attuazione dell'articolo 23 della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 20 introduttivo del sostegno al pagamento dei canoni di locazione nelle zone periferiche e svantaggiate come riportate nell'Allegato 1) "BANDO PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE NELLE ZONE PERIFERICHE E SVANTAGGIATE" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prenotare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma complessiva di euro 1.500.000,00 sul capitolo 206520 ripartita come di seguito indicato:
 - euro 500.000,00 dell'esercizio finanziario 2023,
 - euro 500.000,00 dell'esercizio finanziario 2024;
 - euro 500.000,00 dell'esercizio finanziario 2025;
- 3) di dare atto che, come indicato in premessa, con successivo provvedimento del Dirigente del servizio competente in materia di politiche della casa, da adottarsi a seguito della comunicazione da parte delle Comunità di Valle/Territorio Val d'Adige delle rispettive graduatorie ed elenchi, verrà ripartito a favore delle stesse, secondo quanto disposto dall'articolo 14 dell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e con assunzione del relativo impegno, l'importo complessivo di euro 1.500.000,00 di cui al precedente punto 2;
- 4) di dare atto che, come esposto in premessa, per questo provvedimento non è necessario acquisire il CUP (codice unico di progetto) di cui all'articolo 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della deliberazione del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 26 novembre 2020;

- 5) di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale della Provincia;
- 6) di dare evidenza che avverso al presente provvedimento è possibile:
- adire la competente autorità giurisdizionale nei casi e nei termini previsti dalla legge;
 - in alternativa, esperire il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o comunicazione del provvedimento o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971, qualora la controversia spetti alla giurisdizione amministrativa.

Adunanza chiusa ad ore 10:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 BANDO PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE NELLE ZONE PERIFERICHE E SVANTAGGIATE

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori

Allegato parte integrante 1) BANDO PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE NELLE ZONE PERIFERICHE E SVANTAGGIATE

**- BANDO -
SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE NELLE
ZONE PERIFERICHE E SVANTAGGIATE**

Attuazione dell'articolo 23 della legge provinciale 29 dicembre 2022 n. 20

Art. 1

Finalità e normativa di riferimento

1. L'articolo 23 della legge provinciale 29 dicembre 2022 n. 20 stabilisce che la Provincia, in via sperimentale, può promuovere azioni volte a riconoscere un contributo per il pagamento dei canoni di locazione al fine di favorire l'incremento della popolazione nelle zone periferiche e svantaggiate del territorio provinciale.
2. Il presente bando definisce la disciplina per la concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 1, elenca i comuni facenti parte delle zone periferiche e svantaggiate (Allegato A) e individua, tra questi, i comuni che hanno registrato un maggior spopolamento negli ultimi 10 anni (Allegato B).

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende:
 - a) per "giovani", le persone fisiche di età inferiore ai 35 anni alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande;
 - b) per "coppie di giovani", le coppie di persone fisiche che, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, sono composte da coniugi, uniti civilmente o conviventi di fatto come definiti dall'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76, purché entrambi di età inferiore ai 35 anni;
 - c) per "nucleo familiare destinatario dell'alloggio", il nucleo nel quale rientrano il soggetto richiedente ed eventuali ulteriori componenti e tenuto al trasferimento della residenza anagrafica nell'alloggio oggetto di contributo;
 - d) per "condizione economica patrimoniale familiare (ICEF)", la condizione economica patrimoniale del nucleo familiare definita secondo quanto disposto dall'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n.3 e dall'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2;
 - e) per "ente locale", le Comunità di Valle e il Territorio Val d'Adige.

Art. 3
Requisiti e condizioni per l'accesso al contributo

1. Il contributo è destinato a sostenere i nuclei familiari che, nell'anno 2023, trasferiscono la residenza anagrafica in un alloggio in locazione sul libero mercato ubicato in uno dei comuni facenti parte delle zone periferiche e svantaggiate elencati nell'allegato A.
2. Il soggetto richiedente presenta la domanda per il nucleo familiare destinatario dell'alloggio.
3. Per lo stesso alloggio può essere presentata una sola domanda.
4. Alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda devono sussistere i seguenti requisiti:
 - a) il soggetto richiedente deve essere cittadino italiano o di altro Stato appartenente all'Unione europea oppure cittadino di Paesi terzi purché in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno almeno biennale se in costanza di lavoro, dipendente o autonomo, o se iscritto alle liste dei centri per l'impiego;
 - b) il nucleo familiare destinatario dell'alloggio deve possedere un indicatore della condizione economica patrimoniale familiare (ICEF) anno 2022 (redditi/patrimonio 2021) riferito all'edilizia abitativa pubblica canone moderato, maggiore di 0,23 e non superiore a 0,41;
 - c) il nucleo familiare destinatario dell'alloggio e ciascun componente non devono avere la titolarità, riconducibile per intero rispettivamente al nucleo o al singolo componente, di un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione su altro alloggio, ad esclusione di quello assegnato all'altro coniuge o convivente di fatto a seguito di provvedimento giudiziale.
5. Fatto salvo quanto stabilito al comma 6, alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda devono sussistere le seguenti condizioni:
 - a) il soggetto richiedente è titolare o contitolare di un contratto di locazione sul libero mercato stipulato nell'anno 2023 per un alloggio ubicato in uno dei comuni elencati nell'allegato A;
 - b) il contratto di locazione è stipulato ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Sono esclusi i contratti di locazione stipulati dal soggetto richiedente con il coniuge non legalmente separato, con il convivente di fatto, con i parenti entro il secondo grado o con gli affini di primo grado, nonché i contratti di natura transitoria o quelli aventi ad oggetto alloggi di edilizia abitativa pubblica locati a canone moderato o a canone concordato;
 - c) il soggetto richiedente proviene da un comune diverso da quelli elencati nell'allegato A o comunque da territori extra nazionali;

- d) il soggetto richiedente e gli eventuali ulteriori componenti del nucleo familiare destinatario dell'alloggio hanno trasferito la residenza anagrafica nell'alloggio oggetto del contratto di locazione di cui alla lettera a).
- 6. Se, alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda, non sussistono le condizioni previste dal comma 5, le stesse devono realizzarsi entro il 31 dicembre 2023.
- 7. Il contratto di locazione deve essere registrato.

Art. 4 **Misura e durata del contributo**

1. Il contributo è determinato in 2.500,00 euro annui ed è riconosciuto per un periodo di tre anni.
2. La misura del contributo di cui al comma 1 è maggiorata dell'importo di:
 - a) euro 250,00 se la residenza del nucleo familiare destinatario dell'alloggio è trasferita in uno dei comuni che hanno registrato un maggiore spopolamento negli ultimi dieci anni, come individuati nell'allegato B;
 - b) euro 250,00 se tutti i componenti del nucleo familiare destinatario dell'alloggio sono giovani;
 - c) euro 500,00 se nel nucleo familiare destinatario dell'alloggio è presente una coppia di giovani.
3. Le maggiorazioni di cui al comma 2 sono cumulabili per un importo massimo di euro 500,00.
4. La misura del contributo, incluse le eventuali maggiorazioni, non può eccedere l'importo del canone di locazione annuale risultante dal contratto.

Art. 5 **Presentazione della domanda: termini e modalità**

1. La domanda di contributo può essere presentata dal 26 giugno 2023 al 15 settembre 2023.
2. La domanda è presentata all'ente locale sul cui territorio si trova l'alloggio già locato o che sarà oggetto di locazione sul libero mercato.
3. Alla domanda deve essere allegata la copia del contratto di locazione qualora già stipulato.
4. Se il contratto di locazione è stipulato dopo la data di presentazione della domanda, il soggetto richiedente può integrare la stessa presentando all'ente locale copia del contratto entro la data di scadenza del termine per la raccolta delle domande.

Art. 6
Inammissibilità della domanda

1. L'ente locale dispone l'inammissibilità della domanda nei seguenti casi:
 - a) mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 4;
 - b) mancato rispetto delle condizioni previste dall'articolo 3, comma 5, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 6;
 - c) variazione del nucleo familiare destinatario dell'alloggio al di fuori dei casi previsti dall'articolo 9, comma 1, prima della concessione del contributo.

Art. 7
Concessione del contributo

1. Gli enti locali, entro il termine massimo di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, provvedono alla redazione e approvazione di:
 - a) una graduatoria delle domande per le quali il contratto di locazione è già stato stipulato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. La graduatoria è formata secondo l'ordine cronologico tenendo conto della data:
 1. di presentazione della domanda nel caso in cui alla stessa sia stata allegata copia del contratto di locazione;
 2. di integrazione della domanda qualora la copia del contratto di locazione sia stata presentata entro la data di scadenza del termine per la raccolta delle domande ai sensi dell'articolo 5, comma 4;
 - b) un elenco delle domande per le quali il contratto di locazione non è ancora stato stipulato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande o non è stato presentato all'ente locale prima del predetto termine.
2. La graduatoria e l'elenco di cui al comma 1 rimangono validi fino al 31 dicembre 2026.
3. Gli enti locali provvedono alla concessione del contributo:
 - a) prioritariamente alle domande di cui al comma 1, lettera a), seguendo l'ordine cronologico e fino all'esaurimento delle risorse disponibili, entro 120 giorni dalla data di approvazione della graduatoria;
 - b) successivamente alle domande di cui al comma 1, lettera b), seguendo l'ordine cronologico di presentazione, da parte del soggetto richiedente, di copia del contratto di locazione e fino all'esaurimento delle risorse disponibili, entro 90 giorni dalla data di presentazione all'ente locale del contratto di locazione.

4. Nel caso in cui le risorse residue non consentano il finanziamento integrale della domanda, il contributo è concesso in misura parziale fermo restando la possibilità per l'ente locale di integrare l'importo con risorse proprie e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5.

Art. 8

Erogazione del contributo

1. Il contributo, come determinato ai sensi dell'articolo 4, è erogato annualmente in un'unica soluzione a seguito della verifica del mantenimento della residenza anagrafica da parte del soggetto beneficiario e dell'avvenuto pagamento di tutte le mensilità del canone relative rispettivamente al primo, secondo e terzo anno di locazione. Prima dell'erogazione della prima annualità deve essere altresì comprovata la registrazione del contratto di locazione.
2. I termini e le modalità per gli adempimenti di cui al comma 1 e per l'erogazione del contributo sono stabiliti da ciascun ente locale.
3. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento di tutte le mensilità del canone relativo all'anno, entro il termine stabilito ai sensi del comma 2, determina la sospensione dell'erogazione del contributo fino alla regolarizzazione che deve comunque avvenire entro i successivi sei mesi a pena di decadenza della/e annualità di contributo non ancora erogata/e.
4. Nei casi di cui all'articolo 11, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'avvenuto subentro del componente del nucleo familiare destinatario dell'alloggio.

Art. 9

Variazione del nucleo familiare destinatario dell'alloggio

1. Il nucleo familiare destinatario dell'alloggio, come indicato in domanda, deve coincidere con quello che ha trasferito o trasferirà la residenza anagrafica nell'alloggio oggetto di contributo. E' consentita la variazione del nucleo familiare destinatario dell'alloggio solo nel caso di nascita di figli, di adozione e affidamento di soggetti minori nonché di decesso di uno dei componenti il nucleo familiare ad esclusione del soggetto richiedente.
2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, l'ente locale dispone l'inammissibilità della domanda o la decadenza totale dal contributo qualora già concesso, ai sensi rispettivamente degli articoli 6, comma 1, lettera c) e 12, comma 1, lettera b).

Art. 10

Obblighi

1. Il soggetto beneficiario deve mantenere, fino all'erogazione dell'ultima annualità del contributo, la residenza anagrafica e la dimora abituale nell'alloggio oggetto di contributo.
2. Nel caso stabilito all'articolo 4, comma 2, lettera c), l'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo deve essere mantenuto da entrambi i soggetti componenti la coppia di giovani.
3. E' vietata la sublocazione, totale o parziale, dell'alloggio oggetto di contributo fino all'erogazione dell'ultima annualità del contributo.

Art. 11

Subentro nel contributo

1. In caso di decesso del soggetto beneficiario dopo la data di trasferimento della residenza, il componente che, al momento del verificarsi dell'evento fa parte del nucleo familiare destinatario dell'alloggio, come indicato in domanda, e che subentra nel contratto di locazione di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), ha titolo al subentro nel contributo già concesso, previa eventuale rideterminazione delle annualità non ancora erogate o erogate successivamente al verificarsi dell'evento secondo quanto previsto dall'articolo 4.
2. La domanda di subentro è presentata all'ente locale territorialmente competente entro 6 mesi dal decesso del soggetto beneficiario.
3. Il subentrante è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 10 fino all'erogazione dell'ultima annualità del contributo.

Art. 12

Decadenza dal contributo

1. Si procede alla decadenza totale dal contributo concesso nei seguenti casi:
 - a) mancato possesso dei requisiti o mancato rispetto delle condizioni previste dall'articolo 3;
 - b) variazione del nucleo familiare destinatario dell'alloggio al di fuori dei casi previsti dall'articolo 9, comma 1, tra la data di concessione del contributo e la data di trasferimento della residenza;
 - c) inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 10, comma 3;
 - d) mancata registrazione del contratto di locazione.
2. Si procede alla decadenza dal contributo per le annualità non ancora erogate o erogate successivamente al verificarsi dell'evento, nel caso di:
 - a) mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento di tutte le mensilità del canone relativo all'anno ai sensi dell'articolo 8, comma 3;
 - b) inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 10, comma 1;

- c) mancata presentazione della domanda di subentro nel contributo entro il termine di cui all'articolo 11, comma 2.
3. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 10, comma 2, da parte del componente della coppia di giovani non beneficiario, si procede alla decadenza della maggiorazione prevista dall'articolo 4, comma 2, lettera c), non ancora erogata o erogata successivamente al verificarsi della condizione.
4. L'importo delle somme già erogate, oggetto di restituzione a seguito del provvedimento di decadenza, è maggiorato degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

Art. 13 Controlli

1. I controlli sulla veridicità di quanto dichiarato relativamente al possesso dei requisiti e al rispetto delle condizioni e degli obblighi previsti dal presente bando sono effettuati dagli enti locali.
2. Al fine di consentire agli enti locali di esercitare i controlli previsti al comma 1, il soggetto beneficiario assicura l'esibizione di ogni documentazione utile, tra cui copia dei contratti di fornitura delle principali utenze domestiche dell'immobile oggetto del contratto di locazione nonché delle relative bollette.

Art. 14 Criteri per la ripartizione delle risorse

1. Entro il 15 ottobre 2023 ciascun ente locale determina, secondo quanto previsto dall'articolo 4, i fabbisogni di risorse derivanti dalle domande di contributo inserite rispettivamente nelle graduatorie e negli elenchi e li comunica alla struttura provinciale competente in materia di politiche della casa.
2. Le risorse disponibili vengono ripartite sulla base dei fabbisogni derivanti dalle domande inserite nelle graduatorie. Le eventuali ulteriori risorse disponibili vengono ripartite sulla base dei fabbisogni derivanti dalle domande inserite negli elenchi. Se le risorse disponibili risultano essere inferiori rispetto ai fabbisogni comunicati dagli enti locali per le domande inserite nelle graduatorie e negli elenchi, l'assegnazione è disposta in proporzione al rapporto fra risorse disponibili e fabbisogni degli enti locali, ferma restando la priorità indicata al comma 2.
3. Gli enti locali provvedono alla concessione dei contributi a seguito dell'adozione del provvedimento di riparto delle risorse. Qualora le risorse ripartite non siano sufficienti al finanziamento di tutte le domande di contributo, l'ente locale provvede ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 4.

4. Le risorse che si rendono disponibili nel periodo di validità delle graduatorie e degli elenchi a seguito della rinuncia al contributo da parte dei soggetti beneficiari o dell'adozione di provvedimenti di decadenza, sono destinate ad integrare il contributo delle domande oggetto di concessione parziale di cui all'articolo 7, comma 4, e, in seguito, a finanziare le domande inserite nelle graduatorie e/o negli elenchi per le quali non è stata disposta la concessione per esaurimento delle risorse. L'integrazione e il contributo sono concessi retroattivamente a partire dalla prima annualità, fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dal presente bando.
5. L'erogazione dei fabbisogni agli enti locali viene effettuato per il tramite di Cassa del Trentino S.p.a. come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 670 di data 8 aprile 2011 e ss.mm.ii..

Allegato A

Comuni facenti parte delle zone periferiche e svantaggiate

Ente Locale	Comune
Comun General de Fascia	Mazzin
Comun General de Fascia	San Giovanni di Fassa-Sèn Jan
Comun General de Fascia	Canazei
Comun General de Fascia	Moena
Comun General de Fascia	Campitello di Fassa
Comun General de Fascia	Soraga di Fassa
Comunità Alta Valsugana e Bersntol	Vignola-Falesina
Comunità Alta Valsugana e Bersntol	Altopiano della Vigolana
Comunità Alta Valsugana e Bersntol	Frassilongo
Comunità Alta Valsugana e Bersntol	Sant'Orsola Terme
Comunità Alta Valsugana e Bersntol	Bedollo
Comunità Alta Valsugana e Bersntol	Palù del Fersina
Comunità Alta Valsugana e Bersntol	Fierozzo
Comunità alto Garda e Ledro	Drena
Comunità alto Garda e Ledro	Tenno
Comunità alto Garda e Ledro	Ledro
Comunità della Paganella	Spormaggiore
Comunità della Paganella	Molveno
Comunità della Val di Non	Ronzone
Comunità della Val di Non	Amblar-Don
Comunità della Val di Non	Sfruz
Comunità della Val di Non	Cavareno
Comunità della Val di Non	Sarnonico
Comunità della Val di Non	Ruffrè-Mendola

Comunità della Val di Non	Romeno
Comunità della Val di Non	Borgo d'Anaunia
Comunità della Val di Non	Bresimo
Comunità della Val di Non	Cis
Comunità della Val di Non	Novella
Comunità della Val di Non	Rumo
Comunità della Val di Non	Denno
Comunità della Val di Non	Ville d'Anaunia
Comunità della Val di Non	Dambel
Comunità della Val di Non	Livo
Comunità della Vallagarina	Trambileno
Comunità della Vallagarina	Vallarsa
Comunità della Vallagarina	Ronzo-Chienis
Comunità della Vallagarina	Terragnolo
Comunità della Valle dei Laghi	Cavedine
Comunità della Valle di Cembra	Altavalle
Comunità della Valle di Cembra	Segonzano
Comunità della Valle di Cembra	Sover
Comunità della Valle di Sole	Malé
Comunità della Valle di Sole	Terzolas
Comunità della Valle di Sole	Mezzana
Comunità della Valle di Sole	Commezzadura
Comunità della Valle di Sole	Caldes
Comunità della Valle di Sole	Croviana
Comunità della Valle di Sole	Dimaro Folgarida
Comunità della Valle di Sole	Ossana
Comunità della Valle di Sole	Rabbi
Comunità della Valle di Sole	Peio
Comunità della Valle di Sole	Vermiglio

Comunità della Valle di Sole	Cavizzana
Comunità della Valle di Sole	Pellizzano
Comunità delle Giudicarie	Massimeno
Comunità delle Giudicarie	Strembo
Comunità delle Giudicarie	Pelugo
Comunità delle Giudicarie	Caderzone Terme
Comunità delle Giudicarie	Borgo Lares
Comunità delle Giudicarie	Porte di Rendena
Comunità delle Giudicarie	Tione di Trento
Comunità delle Giudicarie	Giustino
Comunità delle Giudicarie	Sella Giudicarie
Comunità delle Giudicarie	Bocenago
Comunità delle Giudicarie	Pinzolo
Comunità delle Giudicarie	Fiavè
Comunità delle Giudicarie	San Lorenzo Dorsino
Comunità delle Giudicarie	Tre Ville
Comunità delle Giudicarie	Storo
Comunità delle Giudicarie	Bondone
Comunità delle Giudicarie	Carisolo
Comunità delle Giudicarie	Bleggio Superiore
Comunità delle Giudicarie	Spiazzo
Comunità delle Giudicarie	Valdaone
Comunità delle Giudicarie	Borgo Chiese
Comunità delle Giudicarie	Castel Condino
Comunità delle Giudicarie	Pieve di Bono-Prezzo
Comunità di Primiero	Sagron Mis
Comunità di Primiero	Primiero San Martino di Castrozza
Comunità di Primiero	Canal San Bovo
Comunità Rotaliana-Kónigsberg	Terre d'Adige

Comunità Territoriale della Val di Fiemme	Panchià
Comunità Territoriale della Val di Fiemme	Ziano di Fiemme
Comunità Territoriale della Val di Fiemme	Tesero
Comunità Territoriale della Val di Fiemme	Castello-Molina di Fiemme
Comunità Territoriale della Val di Fiemme	Cavalese
Comunità Territoriale della Val di Fiemme	Ville di Fiemme
Comunità Territoriale della Val di Fiemme	Predazzo
Comunità Territoriale della Val di Fiemme	Capriana
Comunità Territoriale della Val di Fiemme	Valfloriana
Comunità Valsugana e Tesino	Ronchi Valsugana
Comunità Valsugana e Tesino	Bieno
Comunità Valsugana e Tesino	Samone
Comunità Valsugana e Tesino	Torcegno
Comunità Valsugana e Tesino	Pieve Tesino
Comunità Valsugana e Tesino	Castel Ivano
Comunità Valsugana e Tesino	Ospedaletto
Comunità Valsugana e Tesino	Scurelle
Comunità Valsugana e Tesino	Telve
Comunità Valsugana e Tesino	Cinte Tesino
Comunità Valsugana e Tesino	Grigno
Comunità Valsugana e Tesino	Castello Tesino
Magnifica comunità degli Altipiani Cimbri	Lavarone
Magnifica comunità degli Altipiani Cimbri	Folgaria
Magnifica comunità degli Altipiani Cimbri	Luserna
Territorio della Val D'adige/Comune di Trento	Cimone
Territorio della Val D'adige/Comune di Trento	Garniga Terme

Allegato B

Comuni facenti parte delle zone periferiche e svantaggiate a maggior spopolamento decennale

Ente Locale	Comune
Comunità della Valle di Cembra	Sover
Comunità della Val di Non	Livo
Comunità Valsugana e Tesino	Castello Tesino
Comunità Valsugana e Tesino	Grigno
Comunità Territoriale della Val di Fiemme	Valfloriana
Comunità Valsugana e Tesino	Cinte Tesino
Comunità della Valle di Cembra	Segonzano
Comunità delle Giudicarie	Pieve di Bono-Prezzo
Comunità di Primiero	Canal San Bovo
Comunità delle Giudicarie	Castel Condino
Comunità della Vallagarina	Terragnolo
Comunità delle Giudicarie	Borgo Chiese
Comun General de Fascia	Soraga di Fassa
Comunità delle Giudicarie	Valdaone
Comunità Valsugana e Tesino	Telve
Comunità Valsugana e Tesino	Scurelle
Comunità della Valle di Sole	Pellizzano
Comunità delle Giudicarie	Spiazzo
Comunità delle Giudicarie	Bleggio Superiore
Comunità di Primiero	Primiero San Martino di Castrozza
Comunità della Val di Non	Dambel
Comunità delle Giudicarie	Carisolo
Comunità Valsugana e Tesino	Castel Ivano
Comunità Valsugana e Tesino	Ospedaletto

Comunità della Valle di Sole	Cavizzana
Comunità delle Giudicarie	Bondone
Comunità della Valle di Sole	Vermiglio
Comunità della Val di Non	Denno
Comunità della Val di Non	Ville d'Anaunia
Comunità Valsugana e Tesino	Pieve Tesino
Comun General de Fascia	Moena
Comun General de Fascia	Campitello di Fassa
Comunità della Valle di Sole	Peio
Comunità alto Garda e Ledro	Ledro
Comunità della Valle di Sole	Rabbi
Comunità della Valle di Sole	Ossana